

COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI

Gentile Associato,

la Legge di stabilità per il 2014 (L. 27/12/2013 n. 147) al comma 574 dell'articolo 1 prevede che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi:

- alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 DPR n. 602/73;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all'imposta regionale sulle attività produttive;

per importi superiori ad euro 15.000 annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o la firma del revisore, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Naturalmente tale obbligo decorre solo se il singolo tributo supera la soglia di euro 15.000.

Con l'introduzione della norma sopra richiamata, quindi, a partire dal 1° gennaio 2014, anche per la compensazione dei crediti fiscali diversi dall'Iva (Ires, Irpef e addizionali, ritenute, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap) è entrato in vigore l'obbligo di visto di conformità sulla dichiarazione, laddove gli importi esposti nel mod. F24 superino la soglia di euro 15.000 euro nel corso dell'anno.

A seguito degli interventi effettuati dall'Agenzia delle Entrate a Telefisco 2014 si precisa quanto segue:

- restano liberamente utilizzabili senza visto, anche nel corrente anno 2014, i crediti Irpef, Ires, Irap, ecc. superiori ad euro 15.000, risultanti da Unico 2013, che nel mod. F24 espongono come anno di riferimento il 2012;
- l'utilizzazione libera vale fino alla data di presentazione della dichiarazione riguardante l'anno 2013 (Unico, 770 o Irap 2014), nella quale i crediti residui dell'anno precedente si sommeranno a quelli eventualmente maturati nel nuovo esercizio, per essere dunque unitariamente sottoposti alle nuove disposizioni;
- inesistenza, a differenza di quanto stabilito per l'Iva, di obblighi di preventiva trasmissione della dichiarazione da cui emerge il credito utilizzato per la compensazione in F24. I contribuenti possono, come in passato, operare la compensazione dei crediti Ires, Irpef, Irap ecc., relativi all'esercizio 2013 (che risulteranno dalle dichiarazioni 2014), sin dall'inizio dell'anno 2014. Se, tuttavia, il credito utilizzato in F24 supera la soglia di euro 15.000 per il singolo tributo (anche a seguito di più compensazioni; ad esempio, Ires 2013 compensata per pagare un debito Iva di euro 10.000 al 16 gennaio e ancora per pagare un debito di ritenute di euro 8.000 al 16 febbraio), la successiva dichiarazione Unico 2014 (da presentare nel termine ordinario del 30 settembre 2014) dovrà prevedere il visto di conformità o la firma del revisore (con valenza di visto).

Sono previste sanzioni per l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli ad oggi non ancora quantificate.

Si segnala che le nuove disposizioni riguardano **esclusivamente** la compensazione dei crediti erariali con altri tributi, contributi previdenziali e assistenziali o altre somme di cui all'art. 17 D.Lgs 241/1997 (c.d. **compensazione "orizzontale" o "esterna"**). Restano invariate, quindi, le modalità di compensazione dei crediti con debiti relativi alla medesima imposta (c.d. compensazione "verticale" o "interna").

Si ricorda che dal **1° gennaio 2011**, per effetto dell'art. 31 del D.L. 78/2010, i **crediti erariali non** possono essere utilizzati in compensazione in presenza di debiti erariali e relativi accessori risultanti da iscrizioni a ruolo di importo superiore ad euro 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento e non sono stati onorati.

L'Amministrazione finanziaria ad oggi non ha emanato alcuna precisazione; si forniranno ulteriori delucidazioni non appena saranno fornite dagli organi competenti.

cordiali saluti.

Per **AGISCO**
Studio Bondavalli